

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 71/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1139]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1793 della Commissione, del 20 novembre 2018, recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali ["Ron de Guatemala" (IG)] ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽²⁾, modificato da GU L 316I del 6.12.2019, pag. 3, e GU L 178 del 20.5.2021, pag. 4.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1350 della Commissione, del 12 agosto 2019, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Absinthe de Pontarlier"] ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1682 della Commissione, del 2 ottobre 2019, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka" ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione, del 3 febbraio 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata ("Berliner Kummel") ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/623 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Ratafia de Champagne] ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 294 del 21.11.2018, pag. 1.⁽²⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.⁽³⁾ GU L 215 del 19.8.2019, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 258 del 9.10.2019, pag. 6.⁽⁵⁾ GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 34 del 6.2.2020, pag. 13.⁽⁷⁾ GU L 37 del 10.2.2020, pag. 4.⁽⁸⁾ GU L 144 del 7.5.2020, pag. 10.